

Regione Lazio

**DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA
E PESCA, FORESTE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 giugno 2024, n. G08158

L. 157/92 - LR n. 17/95 - DGR n. 460/2018 - DGR n. 650/2022. Approvazione del Piano di prelievo in selezione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nei Distretti di gestione RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e RI2.5 ricadenti all'interno del territorio a caccia programmata dell'ATC RI 2. Stagione venatoria 2024-2025.

Oggetto: L. 157/92 – LR n. 17/95 – DGR n. 460/2018. DGR n. 650/2022. Approvazione del Piano di prelievo in selezione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nei Distretti di gestione RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e RI2.5 ricadenti all'interno del territorio a caccia programmata dell'ATC RI 2. Stagione venatoria 2024-2025.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di Rieti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni", con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Foreste la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 04 dicembre 2023 n.853, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Agricoltura, e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste" al Dott. Roberto Aleandri";

VISTO l'atto di Organizzazione n. G01459 del 13/02/2024 della Direzione Regionale Agricoltura, e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa e successiva modificazione con l'atto di Organizzazione n. G02265 del 29/02/2024;

VISTO l'atto di Organizzazione n. G04934 del 29/04/2024, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di Rieti all'Arch. Pasquale Zangara;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4 concernente: "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente: "L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati", ed in particolare l'allegato 2 "Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: cinghiale";

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021, avente per oggetto: "L.R. n. 17/95 e L.R. n. 4/2015 – Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, riguardanti la materia faunistico venatoria";

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni riportate nella succitata Determinazione sono state attribuite alle Aree Decentrate Agricoltura, competenti per territorio, l'istruttoria tecnico-amministrativa dei piani di gestione faunistica e venatoria degli ungulati attraverso la caccia di selezione, predisposti dagli ATC, e all'approvazione degli stessi con Determinazione Dirigenziale;

VISTA la D.G.R. n. 650 del 28/07/2022 avente per oggetto: "Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022. Adeguamento del Piano ai pareri di ISPRA e CEREP", che adegua il piano ai pareri ISPRA e CEREP e sostituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale, approvato con Deliberazione della Giunta n. 440/2022;

CONSIDERATO che al paragrafo 1.4.1 della DGR sopra richiamata si riporta quanto di seguito: "... Attraverso i piani di prelievo in selezione che verranno proposti per le stagioni venatorie 2022/2023 e 2023/2024 dagli ATC e dalle AFV

si dispone di raddoppiare complessivamente la consistenza numerica degli abbattimenti previsti nei piani di selezione stagione 2021/2022. Per il periodo di vigenza del presente piano è consentito, sia per i piani già in essere, sia per quelli futuri, l'estensione del prelievo selettivo in orari notturni con l'ausilio di opportuni strumenti per la visione in assenza di luce. ...”;

CONSIDERATO che con nota n. 403 del 07/05/2024, acquisita al prot. n. 597143 del 07/05/2024, l'ATC RI 2 ha inoltrato per la relativa approvazione la “Proposta di prelievo in selezione del Cinghiale (*Sus scrofa* L. 1758) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia Rieti 2 stagione venatoria 2024/2025 - 01 giugno 2024 - 31 maggio 2025.” nei Distretti di gestione RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e RI2.5 ricadenti all'interno del territorio a caccia programmata dell'ATC;

CONSIDERATO che l'ATC RI 2, nel Piano di selezione proposto per l'approvazione, ha riportato: “... Per quanto riguarda le classi di età, saranno prelevati in selezione il 60% delle classi (femminili e maschili) sotto un anno di età e il 40% sopra l'anno di età. Per quanto riguarda la struttura del piano di abbattimento saranno prelevati il 40% dei maschi e il 60% delle femmine. ...”

CONSIDERATO che con nota n. 609776 del 09/05/2024 l'ADA di Rieti ha inoltrato ad ISPRA il Piano sopra richiamato per il parere di competenza;

VISTO il parere ISPRA prot. n. 0030005/2024 del 29/05/2024, acquisito il 30/05/2024 al prot. n. 705552, nel quale si riporta: “... In generale si esprime apprezzamento per la relazione inviata e per il buon dettaglio dei dati forniti, ... Tuttavia, seppur questo Istituto condivide le modalità attuative e la struttura del piano di prelievo previsto, si evidenzia che la consistenza può essere ulteriormente incrementata del 50%, considerata l'alta vocazionalità agricola della piana di Rieti. ... Si esprime pertanto parere favorevole alla sua attuazione per la stagione 2024-2025, ...”;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dall'ATC RI 2 con nota n. 500 del 14/06/2024, acquisita al prot. n. 779461 del 17/06/2024;

CONSIDERATO che il Piano Proposto dall'ATC RI 2 risulta strutturato secondo quanto previsto al punto 1.4.1 della DGR n. 650/2022;

DETERMINA

per quanto sopra, ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti in materia ed in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare per i Distretti RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e RI2.5, ricadenti all'interno del territorio a caccia programmata dell'ATC RI 2, il seguente Piano di prelievo in selezione del Cinghiale (*Sus scrofa*) per complessivi **n. 559 capi** secondo la ripartizione per classi di età e sesso riportata nella tabella seguente:

DISTRETTO	MASCHI < 1 ANNO (striati e rossi)	FEMMINE < 1 ANNO (striati e rossi)	MASCHI > 1 anno	FEMMINE > 1 anno	TOTALE PRELIEVO IN SELEZIONE
RI2.1	23	32	14	21	90
RI2.2	20	28	13	18	79
RI2.3	19	27	12	16	74
RI2.4	46	66	29	43	184
RI2.5	33	48	21	30	132
TOTALE	141	201	89	128	559

2. di autorizzare l'attuazione del Piano dalla data di esecutività del presente provvedimento fino alla data del 31 maggio 2025.

Il Piano di prelievo deve essere eseguito nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia contenute nella DGR n. 460/2018 e nella DGR n. 650/2022, nonché nell'osservanza delle seguenti prescrizioni di seguito richiamate:

- le operazioni di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) dovranno rispettare le classi di sesso ed età previste nel Piano, inoltre, come riportato nel Piano si raccomanda di localizzare maggiormente gli interventi di prelievo dove si evidenziano danni alle coltivazioni agricole, in presenza di gruppi di animali a ridosso di centri abitati ed in aree dove sono concentrati gli attraversamenti stradali al fine di limitare gli incidenti;

- l'ATC RI 2 dovrà adottare tutte le misure necessarie al fine di favorire gli abbattimenti in selezione e, qualora si dovesse raggiungere il completamento degli abbattimenti nei singoli Distretti prima della scadenza del Piano, lo stesso è autorizzato, dandone preventiva comunicazione all'Area decentrata Agricoltura di Rieti, ad incrementare il numero dei capi oggetto di prelievo fino ad un massimo del 50%, tenendo conto delle proporzioni tra le classi di sesso ed età, senza ulteriore acquisizione del parere ISPRA in quanto quest'ultimo si è già espresso a favore in tal senso con il parere prot. n. 0030005/2024;

- il prelievo è consentito nella sola forma di appostamento con l'uso esclusivo delle armi consentite di cui all'art. 21 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto con la possibilità, per il periodo di vigenza della DGR n. 650/2022 e pertanto fino al 31/12/2024, di estendere il prelievo selettivo anche in orari notturni con l'ausilio di opportuni strumenti per la visione in assenza di luce;
- il prelievo di selezione è consentito soltanto ai cacciatori iscritti all'Albo regionale dei cacciatori di selezione (art. 6 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
- la giornata di caccia e i capi abbattuti vanno segnati sul tesserino regionale per il prelievo di selezione, inoltre, nel periodo in cui la caccia di selezione si sovrappone alla normale attività venatoria, per consentire il controllo delle giornate di caccia, il cacciatore autorizzato alla caccia di selezione, a richiesta degli organi di vigilanza venatoria, dovrà esibire sia il tesserino venatorio della stagione 2024/2025 sia quello per il prelievo di selezione della stagione 2024/2025;
- il selettore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto l'apposita fascetta datario numerata fornita dall'ATC, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto di abbattimento (art. 19 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
- il cacciatore di selezione in caso di ritrovamento di carcasse di cinghiale deve darne immediata comunicazione all'Ambito Territoriale di Caccia ed al servizio veterinario della ASL competente per territorio allo scopo di sottoporre la carcassa al test diagnostico per la Peste Suina Africana; deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio. Altresì, come raccomandato da ISPRA devono essere segnalati cinghiali morti o feriti a seguito incidente stradale ovvero abbattuti ma che mostravano *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo;
- l'ATC RI 2, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione, dovrà inviare all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso;
- l'Area Decentrata Agricoltura di Rieti dovrà notificare il presente atto all'ATC RI 2 e dovrà trasmetterlo per conoscenza alla Prefettura di Rieti, al Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti ed alla Polizia Locale della Provincia di Rieti;

Per quanto non espressamente riportato nella presente Determinazione si rimanda a quanto previsto dalla DGR n. 460/2018 ed altra normativa vigente.

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura di Rieti, Via Tavola D'Argento snc, Rieti (RI).

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Roberto ALEANDRI)